



IL QUADRO REGOLAMENTARE DI VIGILANZA

L'ordinamento (insieme organico delle regole che disciplinano le attività e le istituzioni del sistema finanziario) ricomprende anche il cosiddetto quadro regolamentare, costituito dalle norme imposte dalle singole autorità amministrative nell'esercizio delle proprie attribuzioni.

↕

Finalita' della vigilanza (art. 5 TUB):
Le autorità creditizie esercitano i poteri di vigilanza avendo riguardo alla **sana e prudente gestione** dei soggetti vigilati, alla **stabilità** complessiva, all'**efficienza** e alla **competitività** del sistema finanziario

↔

Tipi di vigilanza
Strutturale
Prudenziale
Informativa
Protettiva

Jacopo Mattei - Economia degli Intermediari Finanziari 2



CENNI SULLA REGOLAMENTAZIONE DEL SISTEMA FINANZIARIO ITALIANO

L'attività di regolamentazione del sistema finanziario italiano, dal punto di vista "organizzativo", esprime alcune caratteristiche distintive:

1. Le autorità sono più di una;
2. Si tratta di autorità amministrative indipendenti (pertanto di natura pubblica);
3. La regolamentazione è organizzata "per finalità".



AUTORITA' DI VIGILANZA

Autorità	Principali funzioni
Banca d'Italia	Attuazione della politica monetaria (raccordandosi con la Banca Centrale Europea) Vigilanza creditizia e finanziaria Tutela della concorrenza nel mercato del credito
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB)	Controllo dei mercati mobiliari e dell'attività di intermediazione mobiliare Definizione e verifica del rispetto degli obblighi informativi delle società quotate Regolamentazione delle attività di offerta al pubblico di strumenti mobiliari Concessione di autorizzazione alla costituzione di nuovi mercati mobiliari
Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni Private (ISVAP)	Controllo del mercato e delle imprese di assicurazione
Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP)	Tutela della funzionalità del sistema di previdenza complementare Vigilanza sulla corretta e trasparente amministrazione e gestione dei fondi pensione
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM)	Sorveglianza e repressione dei comportamenti (intese, posizioni dominanti, concentrazioni) che mettono a rischio la libertà di concorrenza

Fonte: Forestier, Mishkin, "Mercati e Istituzioni Finanziarie"



VERSO UN NUOVO SISTEMA EUROPEO...

- La crisi finanziaria scoppiata nel 2008 ha messo ancora più in evidenza le debolezze di un sistema di vigilanza frammentato a livello nazionale.
- Nel 2009, la Commissione europea ha così definito le linee operative di un progetto di riforma basato sull'adozione di due livelli di vigilanza: **macroprudenziale**, di competenza dell'ESRB (European Systemic Risk Board), e **microprudenziale**, di competenza dell'ESFS (European System of Financial Supervisors).
- L'ESFS è fondato sulle tre autorità di vigilanza europea: l'EBA (European Banking Authority), l'ESMA (European Securities and Markets Authority) e l'EIOPA (European Insurance and Occupational Pension Authority).
- Implementazione di una vera «Banking Union», con attribuzione delle funzioni di vigilanza alla BCE per le banche con determinate caratteristiche di «rilevanza».



GLI AMBITI DI VIGILANZA

- Vigilanza Strutturale
 - Interviene sulla struttura del mercato.
- Vigilanza Prudenziale
 - Si tratta di "regole del gioco" volte a imporre il rispetto della "sana e prudente gestione".
- Vigilanza Informativa
 - Ha il fine di assicurare la più completa possibile informazione.
- Vigilanza Protettiva
 - E' finalizzata a gestire le situazioni i crisi degli intermediari, con:
 - Interventi preventivi
 - Interventi successivi



GLI STRUMENTI DI VIGILANZA STRUTTURALE

- Vigilanza strutturale
 - Poteri sull'entrata nel mercato (**autorizzazione**);
 - Assetto organizzativo degli intermediari;
 - Attività degli intermediari;
 - Assetto di controllo societario;
 - Interventi amministrativi.



GLI STRUMENTI DI VIGILANZA PRUDENZIALE

Strumenti incentrati su requisiti (pubblicati tramite le "Istruzioni di Vigilanza") che riguardano:

- Limiti alla detenzione di determinate categorie di impieghi
- La concentrazione degli impieghi e la normativa "grandi rischi" (esposizioni con importo $\geq 10\%$ del patrimonio di vigilanza):
 - ciascun "grande rischio" max 25% del PV;
 - totale "grandi fidi" max 8 volte il PV
- **La dotazione patrimoniale minima obbligatoria** - ovvero le cosiddette regole di «**Basilea 1, ... 2 ...e 3**» - il cui presupposto è che il patrimonio sia il presidio dei rischi caratteristici dell'attività bancaria (in particolare rischi di credito, di mercato e operativi)



BASILEA 1, 2 ...e 3

Sulla base di un documento di coordinamento internazionale (BIS) sono imposti alle banche coefficienti patrimoniali minimi obbligatori in relazione al livello di rischio assunto.

- Cardine di tale regolamentazione è il cosiddetto *capital ratio* (coefficiente di solvibilità - CS), che per il rischio di credito:

$$\frac{PV}{\sum A_i \cdot RW_i} \geq 8\%$$

Diagram illustrating the Capital Ratio formula with callouts:

- Patrimonio di vigilanza** (Prudential Capital) points to the numerator PV .
- Attività in e fuori bilancio** (On and off-balance sheet activities) points to the denominator $\sum A_i$.
- Ponderazioni per il rischio** (Risk weights) points to the denominator RW_i .

Jacopo Mattei - Economia degli Intermediari Finanziari

9



IL NUMERATORE DEL CS: IL PATRIMONIO DI VIGILANZA

Il patrimonio di vigilanza corrisponde ad una definizione regolamentare e – in considerazione della sua funzione di presidio dei rischi – è definito dalla somma di:

- 1. patrimonio di base (Tier 1):** capitale versato, fondo rischi bancari generali, **strumenti innovativi di capitale** (al netto di azioni proprie, avviamento, immobilizzi immateriali, perdite esercizi in corso e precedenti);
- 2. patrimonio supplementare primario (Tier 2):** riserve di rivalutazione, **strumenti ibridi di patrimonializzazione**, **prestiti subordinati**, fondo rischi su crediti (al netto di minusvalenze nette su titoli).

Jacopo Mattei - Economia degli Intermediari Finanziari

10



IL DENOMINATORE DEL CS: LE ATTIVITA' PONDERATE PER IL RISCHIO

- Gli attivi non sono considerati per il loro valore contabile (nominale), ma in funzione del rischio da essi implicato, per mezzo di ponderazioni che, nel caso del rischio di credito, vengono determinate secondo due metodi alternativi, entrambi funzione dei rating delle controparti debentrici
 - **Metodo standard**: basato su rating esterni;
 - **Metodo dei rating interni**: basato sulle stime effettuate dalle banche circa i parametri di rischio.

Tale meccanismo di attribuzione delle ponderazioni è volto a vincolare molto strettamente i requisiti patrimoniali al rischio effettivo sopportato dalla banca.

$$\frac{PV}{\sum A_i \cdot RW_i} \geq 8\%$$



ESEMPIO DEI COEFFICIENTI STANDARD

ESPOSIZIONI	PONDERAZIONI DI RISCHIO						
	Rating MOODY'S						
	da Aaa / Aa3	da A 1 / A3	da Baa1 / Baa3	da Baa1 / B3	Inferiore a B3	Senza rating	Scaduti
	Rating S&P						
	da AAA / AA-	da A+ / A-	da BBB+ / BBB-	da BB+ / B-	Inferiore a B-	Senza rating	Scaduti
Corporate	20%	50%	100%		150%	100%	150%
Stati Sovrani	0%	20%	50%	100%	150%	100%	
Banche	20%	50%		100%	150%	50%	
Retail privati+PMI	75%						150%
Mutui residenz.	35%						100%



I REQUISITI PATRIMONIALI MINIMI OBBLIGATORI

- Il requisito patrimoniale minimo complessivo deriva dalla somma dei requisiti relativi alle tre categorie di rischio:

$$PV \geq (PV \text{ rischio mercato}) + (PV \text{ rischio operativo}) + (8 \% \times \text{Attività ponderate rischio di credito})$$

- L'autorità di vigilanza:
 - può chiedere il rispetto di requisiti più elevati,
 - deve verificare l'adeguatezza dei sistemi interni di misurazione e controllo dei rischi,
 - impone condizioni di trasparenza in modo da stimolare la "disciplina di mercato".



GLI STRUMENTI DI VIGILANZA INFORMATIVA

- Vigilanza informativa
 - norme sulla trasparenza e sulla disclosure imposte a:
 - Operazioni finanziarie;
 - Emittenti;
 - Intermediari;
 - Gestori dei mercati;



LA VIGILANZA PROTETTIVA

Gli strumenti di vigilanza protettiva si suddividono tra quelli destinati alla:

1. Prevenzione delle situazioni di crisi:
 - i. Fondo di assicurazione dei depositi
 - FITD
 - Fondo di garanzia del credito cooperativo
 - ii. "Safety net governativa".
2. Risoluzione delle situazioni di crisi
 - i. Credito di ultima istanza
 - ii. Potere di commissariamento
 - iii. Liquidazione coatta
 - iv. Too big to fail policy



CONTROINDICAZIONI DELLA VIGILANZA PROTETTIVA

- Maggiori incentivi per le banche ad:
 - assumere rischi
 - innalzare il leverage
- Maggiore rischio di instabilità a livello sistemico



Esigenza di integrare la vigilanza protettiva con altre forme di tutela: strumenti di banking regulation



STRUMENTI DI VIGILANZA: SINOSI

Tipo di vigilanza	Tipo di intervento	Finalità	Osservazioni / Implicazioni
Strutturale	Autorizzazione all'esercizio attività bancaria, limiti alla concorrenza, riserve di attività	Stabilità/ Efficienza	Se la concorrenza è troppo blanda, si incentivano comportamenti inefficienti
Prudenziale	Coefficienti patrimoniali minimi; limiti attività detenibili	Sana e prudente gestione	Riduce rischio morale
Informativa	Norme sulla disclosure, sulla trasparenza delle condizioni contrattuali, regole contabili standard	Stabilità	Una maggiore market discipline disincentiva adverse selection e moral hazard
Protettiva	Meccanismi di safety net	Tutela depositante Stabilità	Può avere effetti "perversi"